

APPROFONDIMENTO DEL 24/04/2017

OPZIONE IMPATRIATI

SECONDA FINESTRA PER LE ADESIONI ENTRO IL PROSSIMO 2 MAGGIO

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in materia di benefici fiscali riservati ai lavoratori 'impatriati' emanato il 31 marzo 2017 presenta numerose analogie rispetto a quello apparso poco più di un anno fa, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità del 2016. Dal momento che il provvedimento in esame costituisce il sesto intervento (fra normativa e prassi) dedicato alle misure per lavoratori impatriati, può essere d'aiuto tratterne l'evoluzione.

Nell'ottica di attrarre i lavoratori italiani 'espatriati' e, al contempo, i lavoratori UE con alle spalle almeno 24 mesi di residenza in Italia, la Legge n. 238/2010 aveva inaugurato un regime fiscale di vantaggio che prevedeva un considerevole beneficio fiscale, pari a una riduzione dell'imponibile dell'80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori. Lo sconto, dopo diverse estensioni, fra cui l'ultima operata dal Decreto Mille Proroghe del dicembre 2014, sarà operativo solo fino al 31.12.2017.

Nel settembre del 2015, aderendo all'obiettivo della Legge delega n. 23/2014, di "internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia" è apparso il decreto legislativo n. 147/2015, il quale ha introdotto -all'art. 16- un (nuovo) regime speciale per i lavoratori impatriati, apparentemente gemello del precedente. In realtà, la nuova agevolazione presentava diverse differenze. Lo sconto sull'imponibile -parificato fra i due sessi- si capovolgeva limitandosi a una esenzione del 30%; nella direzione di una maggiore appetibilità, la Legge di Stabilità del 2016 (L. 232/2016, art. 1 c. 150), ha ampliato l'agevolazione dal 30 al 50% dell'imponibile fiscale, a partire dall'anno d'imposta 2017.

La misura agevolativa è strutturale e senza scadenza (al contrario della L. 238/2010, ormai in esaurimento), con durata totale pari a 5 anni di imposta (vale a dire l'anno del trasferimento di residenza in Italia e i 4 successivi). Per potere mantenere il beneficio l'impatriato dovrà mantenere in Italia per almeno due anni la propria residenza; nel caso di violazione di questa condizione di *lock in* la norma prevede il recupero dei benefici già fruiti, con sanzioni e interessi. La manovra di fine 2016 ha poi ulteriormente allargato lo spettro dei beneficiari del nuovo regime, i cui requisiti originari erano stati identificati dal Decreto del MEF del 26 maggio 2016, includendo, oltre alla stessa platea individuata dalla L. 238/2010, anche i lavoratori extra UE, i percettori di redditi di lavoro autonomo e, pur senza ancora alcuna conferma ufficiale, i lavoratori 'impatriati' a seguito di distacco.

Nell'ottica di armonizzare i due differenti regimi agevolativi e di prevedere un 'passaggio' dal precedente a quello più recente, la L.n. 208/2015 (art. 1, c. 259) aveva poi previsto la possibilità di esprimere tale opzione per la platea designata dalla norma precedente (art. 2, c. 1 L. 238/2010) a condizione che si fossero trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, secondo le istruzioni specificate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 con termine di opzione esercitabile fino al 30 giugno 2016. Il Decreto Legge Mille Proroghe del 30 dicembre scorso (D.l. n. 244/2016, art. 3 c. 3-novies) ha introdotto una nuova finestra di adesione all'opzione, riservata ai soggetti che, trasferitisi in Italia entro il 31.12.2015, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, c. 1 della L. 238/2010 a prescindere dal fatto che avessero o meno fruito del precedente regime fiscale agevolato.

Il Provvedimento del 31 marzo 2017 firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine di adesione al prossimo 02 maggio 2017 con la presentazione di una istanza irrevocabile al proprio datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto d'imposta, sarà tenuto -dal mese successivo alla presentazione dell'istanza- ad applicare per tutto il 2017 la detassazione parziale applicando gli ordinari scaglioni IRPEF al 50% dell'imponibile fiscale e per i successivi 4 anni d'imposta. Va specificato inoltre che il datore di lavoro disapplicerà il regime agevolato nel caso in cui il percipiente impatriato comunichi il trasferimento della

propria residenza o domicilio all'estero prima del decorso dei cinque anni dal rientro in Italia, dal momento che per chi esercita l'opzione *lock in period* rimane quello precedentemente previsto dall'art. 7 della L. n. 238/2010.

Il modello di istanza da Presentare al Sostituto d'Imposta per accedere all'opzione in oggetto dovrà contenere i seguenti dati:

Lavoratore impatriato che ha già goduto dei benefici ex L. 238/2010	Lavoratore impatriato che non ha mai goduto dei benefici ex L. 238/2010 o che ne aveva presentato richiesta a un differente datore di lavoro
Generalità (nome, cognome e data di nascita)	Generalità (nome, cognome e data di nascita)
Codice fiscale	Codice fiscale
L'attuale residenza in Italia come risultante dal certificato di residenza	L'attuale residenza in Italia come risultante dal certificato di residenza
L'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della residenza o del domicilio prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima fruizione del beneficio	L'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della residenza o del domicilio prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima fruizione del beneficio
	Autodichiarazione con indicati: <ul style="list-style-type: none"> - Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 L. 238/2010 - Data di prima assunzione in Italia post rientro e conferma dell'avvenuto trasferimento della propria residenza in Italia la propria residenza o domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione.

Come definitivamente chiarito dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate apparso nello stesso giorno del Provvedimento, l’opzione darà luogo a un regime di tassazione straordinario per gli anni d’imposta 2016-2020 come di seguito schematizzato:

Anno D’imposta	Imponibile fiscale ex art. 16 Dlgs. 147/2015	Modalità operativa
2016	70% ammontare redditi da lavoro dipendente	Dichiarazione reddituale presentata da parte del percipiente
2017	50% ammontare redditi da lavoro dipendente	Riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta (con conguaglio dei precedenti mesi se operati con differente regime)
2018	50% ammontare redditi da lavoro dipendente	Riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta
2019	50% ammontare redditi da lavoro dipendente	Riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta
2020	50% ammontare redditi da lavoro dipendente	Riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta

A cura di
 Nevio Bianchi
 Antonello Orlando

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
 Via del Caravaggio 66
 00145 Roma (RM)
fondazionestudi@consulentidellavoro.it